

85.016

**Messaggio  
concernente la modificazione del decreto  
dell'Assemblea federale concernente il servizio militare  
degli Svizzeri domiciliati all'estero**

del 17 aprile 1985

---

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Ci preghiamo presentarvi, per approvazione, il disegno di una modificazione del decreto dell'Assemblea federale concernente il servizio militare degli Svizzeri domiciliati all'estero (RS 519.3).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

17 aprile 1985

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Furgler  
Il cancelliere della Confederazione, Buser



## Compendio

*Il disciplinamento dell'obbligo, per gli Svizzeri residenti all'estero, di raggiungere i loro corpi in caso di mobilitazione generale di guerra, vigente dal 1° gennaio 1962 (decreto dell'Assemblea federale dell'8 dicembre 1961 concernente il servizio militare degli Svizzeri domiciliati all'estero, RS 519.3), dev'essere adeguato all'evoluzione della situazione militare, politica e sociale. Nel corso degli ultimi decenni, le modalità di questo obbligo sono state rivedute reiteratamente per renderle conformi alle esigenze militari e alle realtà politiche.*

*La presente modificazione è fondata sulla valutazione della possibilità d'entrare in servizio in tempo opportuno nelle circostanze attuali. Considerato che gli elementi della minaccia possono mutare rapidamente, l'Esecutivo è attualmente già competente per designare i Paesi dai quali gli Svizzeri dell'estero devono entrare in servizio in caso di mobilitazione generale di guerra. Il disegno tiene conto delle possibilità pratiche dell'entrata in servizio, dell'obbligo generale di prestare servizio conformemente alla corrispondente norma costituzionale, dell'importanza della Quinta Svizzera e delle spese amministrative.*

*Pertanto proponiamo:*

- di limitare l'obbligo d'entrare in servizio in caso di mobilitazione generale di guerra ai tre primi anni di soggiorno all'estero (contati a partire da ogni congedo per l'estero), in analogia con il disciplinamento concernente la tassa d'esenzione dal servizio militare;*
- di allargare questo obbligo anche ai militari della landsturm;*
- di mantenere la competenza di cui disponiamo per designare i Paesi dai quali gli Svizzeri dell'estero dovranno entrare in servizio.*

# 1 **Disciplinamento vigente**

## 11 **Introduzione**

Secondo l'articolo 18 della Costituzione federale, ogni Svizzero è obbligato al servizio militare. Inoltre, l'articolo 45<sup>bis</sup> capoverso 2 stabilisce che la Confederazione ha la competenza di emanare disposizioni particolari per gli Svizzeri dell'estero. Già nel decreto dell'Assemblea federale dell'8 dicembre 1961 concernente il servizio militare degli Svizzeri domiciliati all'estero (RS 519.3) gli obblighi militari di quest'ultimi sono stati adeguati al drastico mutamento della situazione:

- in *tempo di pace*, essi sono dispensati dal servizio d'istruzione (scuole e corsi), dall'ispezione dell'equipaggiamento e dal tiro fuori servizio, purché beneficino di un congedo militare e soggiornino all'estero. Essi hanno nondimeno la facoltà di assolvere in patria scuole e corsi militari (decreto del Consiglio federale del 17 novembre 1971 concernente il servizio militare degli Svizzeri dell'estero e delle persone aventi la doppia cittadinanza, RS 511.13);
- in caso di *mobilizzazione parziale*, i militari e i complementari in congedo non entrano in servizio se sono all'estero;
- in caso di *mobilizzazione generale di guerra*, i militari dell'attiva e della landwehr in congedo all'estero devono raggiungere i loro corpi. Questa prescrizione è applicabile a tutti i militari in età da 20 a 42 anni. Il Consiglio federale è competente per designare i Paesi dai quali i militari in congedo devono entrare in servizio.

Il 1° gennaio 1984, in tutto il mondo erano iscritti 37 992 militari, cittadini svizzeri obbligati a pagare la tassa militare e cittadini svizzeri non incorporati. Nel caso di mobilitazione generale di guerra, dovrebbero entrare in servizio al massimo 23 207 militari dell'attiva e della landwehr, a condizione che il Consiglio federale allarghi questo obbligo a tutti i Paesi.

## 12 **Valutazione critica dell'obbligo di entrare in servizio in caso di mobilitazione generale di guerra**

Per i motivi che esporremo in seguito, il disciplinamento attuale è insoddisfacente da diversi profili.

## Ripartizione per continenti e classi dell'esercito (stato il 1<sup>o</sup> gennaio 1984)

Continenti	Militari dell'attiva 20 a 32 anni (1952-1964)	Militari della landwehr 33 a 42 anni (1942-1951)	Militari della landsturm 43 a 50 anni (1934-1941) come anche SC e altre persone sottostanti all'obbligo di annunciarsi (non incorporati)	Totale
Africa . . . . .	1 263	1 577	892	3 732
America . . . . .	3 668	4 993	5 512	14 173
Asia . . . . .	1 136	1 188	759	3 083
Australia . . . . .	972	1 282	1 042	3 296
Europa . . . . .	3 441	3 687	6 580	13 708
<b>Totale . . . . .</b>	<b>10 480</b>	<b>12 727</b>	<b>14 785</b>	<b>37 992</b>
Persone sottoposte all'obbligo di entrare in servizio . . . . . 23 207				

### 121 Termini di preallarme

Tenuto conto della situazione in materia di politica estera, nonché della strategia militare, è presumibile un'importante riduzione dei termini di preallarme: s'impone infatti una rapida mobilitazione e preparazione al combattimento. Conseguentemente, la possibilità di convocare gli Svizzeri dell'estero entro termini opportuni ci sembra aleatoria. È nondimeno concepibile che una volta decretata la mobilitazione generale di guerra, resti un tempo sufficiente a disposizione per consentire agli Svizzeri dell'estero di entrare in servizio. Il principio di questo obbligo deve quindi essere mantenuto.

### 122 Equità in materia d'obblighi militari

Il principio degli obblighi militari rimane incontestato per gli Svizzeri dell'estero, ancorché per essi la Costituzione federale preveda un regolamento particolare. Per motivi d'equità in materia d'obbligo di prestare servizio militare, non è comunque giusto che gli Svizzeri dell'estero siano tenuti ed entrare in servizio soltanto fino a 42 anni. In effetti, il milite domiciliato in Svizzera è di principio militarmente obbligato, sino a 50 anni, anzi 55 anni; orbene, secondo le statistiche, un numero esiguo, ma non trascurabile di Svizzeri si stabiliscono all'estero dopo i 42 anni.

## 123      **Presenza svizzera all'estero**

L'importanza della presenza all'estero di cittadini svizzeri influenti, anche durante e dopo un conflitto, non dev'essere sottovalutata. Il nostro Paese e le «colonie» svizzere hanno infatti molto interesse a non indebolire il potenziale «di personalità» della Quinta Svizzera, onde salvaguardare funzioni e contatti vitali per la politica e l'economia nazionali. Non devono neppure essere ignorati i sacrifici personali più o meno importanti cui deve sottoporsi uno Svizzero all'estero quando abbandona la famiglia per entrare in servizio militare.

## 124      **Controlli militari**

L'invito dei vostri Consigli alla parsimonia e alla razionalità nell'amministrazione è parimente valido per l'attività delle rappresentanze svizzere all'estero (ambasciate, consolati generali, consolati), alle quali abbiamo affidato la tenuta dei controlli militari nei Paesi stranieri. Il cittadino svizzero domiciliato all'estero ha l'obbligo di annunciarsi fintanto che è incorporato o assoggettato al pagamento della tassa d'esenzione dal servizio militare, ma al più tardi sino alla sua liberazione dagli obblighi militari. La riduzione a tre anni dell'obbligo di entrare in servizio, come è proposta nel numero 21, consente agli Svizzeri dell'estero di essere liberati più rapidamente dai controlli militari. Essi rimangono però integrati in Patria nel sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA), affinché in caso di rimpatrio, in un'età in cui siano ancora soggetti agli obblighi militari, non debbano nuovamente essere registrati. Questo provvedimento non grava complementariamente il sistema PISA e anzi contribuisce per l'auspicata semplificazione delle pratiche amministrative.

## 2            **Nuovo disciplinamento**

### 21          **Limitazione della durata dell'obbligo di entrare in servizio**

L'esperienza insegna che una parte rilevante dei cittadini svizzeri obbligati al servizio militare, che annunciano la loro partenza per l'estero, sono vincolati da un contratto di durata limitata; infatti, essi si recano all'estero solo per qualche anno, per poi successivamente rimpatriare. Gli Svizzeri, domiciliati all'estero per più di tre anni, possono essere considerati come ivi dimoranti. Procedendo da queste ponderazioni, nel nostro messaggio del 25 aprile 1973 sulla tassa d'esenzione dal servizio militare degli Svizzeri all'estero (FF 1973 I 949) già avevamo proposto una limitazione dell'assoggettamento a tre anni (n. 24, primo capoverso). Questa soluzione è stata approvata dai vostri Consigli e ha dato buona prova; prevediamo quindi di allargarla al disciplinamento concernente l'obbligo, per gli Svizzeri dell'estero, di raggiungere i loro corpi in caso di mobilitazione generale di guerra.

Il principio dell'obbligo d'entrare in servizio, valevole sino alla fine del terzo anno di soggiorno all'estero senza interruzione, è conforme, per quanto

concerne la durata, alla disposizione riguardante l'obbligo del pagamento della tassa d'esenzione dal servizio militare (art. 2 della legge federale del 14 dicembre 1973 su la tassa d'esenzione dal servizio militare degli Svizzeri all'estero, RS 661.0).

## **22 Integrazione dei militari della landsturm**

Per motivi d'eguaglianza di trattamento, prevediamo di allargare l'obbligo di entrare in servizio ai militari della landsturm, fondandoci soprattutto sul principio secondo il quale ogni Svizzero è tenuto a prestare servizio militare e sulla volontà di difesa del nostro Paese. Per le nostre rappresentanze all'estero, l'integrazione della classe della landsturm non cagiona, in tempo di pace, nessun lavoro amministrativo supplementare.

## **3 Procedura preliminare**

In applicazione dell'articolo 45<sup>bis</sup> capoverso 2 della Costituzione federale, i Cantoni sono stati consultati riguardo al disegno di modificazione dell'obbligo di entrare in servizio. Tutti hanno espresso un'opinione positiva. Parecchi governi cantonali sono inoltre del parere che all'obbligo di entrare in servizio dovrebbero pure essere sottoposti i militi obbligati al servizio complementare, dacché giudicano opportuno, tenuto conto del progetto che intende abolire lo statuto di SC, di eliminare questa distinzione. Tale considerazione ci sembra prematura. Giudichiamo infatti che questo tema debba essere sottoposto a un esame particolare, a tempo debito, in connessione con il progetto di introduzione dell'idoneità al servizio differenziato.

## **4 Modificazione redazionale**

Proponiamo peraltro di sostituire al titolo «Decreto dell'Assemblea federale...» la designazione attualmente valevole di «Decreto federale concernente...» e di adeguarlo simultaneamente a quello del decreto federale del 17 novembre 1971 (RS 511.13) e alla decisione omonima del Dipartimento militare federale, del 28 dicembre 1971, concernente il servizio militare degli Svizzeri dell'estero e di quelli aventi la doppia nazionalità.

Peraltro si impone, oltre al nuovo tenore materiale dell'articolo 4 capoverso 2, un testo più semplice dell'articolo 4 capoverso 1. Questa semplificazione concerne però soltanto il testo tedesco.

Simultaneamente, l'ingresso e l'articolo 7 verranno adeguati formalmente.

## **5 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale**

### **51 Conseguenze finanziarie**

Il disegno non provoca alcuna spesa supplementare.

**52 Effetti sul personale****521 Esercito**

I dati relativi ai militari in congedo all'estero, che entrano in servizio, hanno soltanto un valore approssimativo a cagione delle modificazioni costanti cui sono sottoposte le statistiche concernenti gli emigrati e poiché finora non disponiamo della competenza di designare i Paesi dai quali i militari in congedo devono entrare in servizio in caso di mobilitazione generale di guerra. La proposta riduzione degli effettivi non esplica comunque un influsso determinante sull'effettivo futuro dell'esercito.

Tra i 37 992 Svizzeri dell'estero, sottoposti all'obbligo di annunciarsi, censiti in tutti gli Stati del mondo il 1° gennaio 1984, 4400 militari dell'attiva e della landwehr sono tenuti ad entrare in servizio, secondo il diritto vigente, purché il Consiglio federale limiti questo obbligo ai Paesi vicini della Svizzera. In seguito alla proposta di ridurre a tre anni il periodo durante il quale gli Svizzeri dell'estero sono tenuti ad entrare in servizio, è presumibile una riduzione della cifra precedente a 2000, compresi i militari della landsturm che, secondo il presente disegno, dovrebbero ora entrare in servizio.

**522 Amministrazione federale**

Dacché le rappresentanze svizzere saranno sgravate dei controlli di un numero importante di militari (28 000), il personale finora destinato per questo compito potrebbe svolgere altre attività.

**6 Linee direttive della politica di governo**

Il presente disegno è contenuto nel rapporto sulle linee direttive della politica di governo 1983-1987 (FF 1984 I 178).

**7 Costituzionalità**

Il fondamento costituzionale del decreto è fornito dagli articoli 18, 20 e 45<sup>bis</sup> della Costituzione. La competenza dell'Assemblea federale risulta dall'articolo 1 capoverso 4 dell'organizzazione militare della Confederazione svizzera (OM; RS 510.10). Il decreto federale non è sottoposto al referendum, in virtù dell'articolo 220 OM.

La delega di competenza al Consiglio federale per designare i Paesi dai quali i militari in congedo devono entrare in servizio è fondata sull'articolo 4 capoverso 2. Possiamo presumere che entreranno in considerazione soltanto i Paesi vicini. Nondimeno, all'atto della mobilitazione, si tratterà di esaminare concretamente, secondo la situazione politica e militare e in funzione delle possibilità di trasporto, se l'obbligo di entrare in servizio possa essere esteso a Paesi fuori dell'Europa Centrale o se esso è possibile, in generale, da tutti i Paesi di questa parte del continente. La delega di competenza è quindi necessaria.

# Decreto dell'Assemblea federale concernente il servizio militare degli Svizzeri domiciliati all'estero

## Modificazione del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 aprile 1985 <sup>1)</sup>,  
*decreta:*

### I

Il decreto dell'Assemblea federale dell'8 dicembre 1961 <sup>2)</sup> concernente il servizio militare degli Svizzeri domiciliati all'estero è modificato come segue:

#### *Titolo*

Decreto federale concernente il servizio militare degli Svizzeri all'estero e di quelli aventi la doppia nazionalità.

#### *Ingresso*

Visto l'articolo 1 capoverso 4 dell'organizzazione militare della Confederazione svizzera <sup>3)</sup>,

#### *Art. 4*

<sup>1)</sup> In caso di mobilitazione parziale dell'esercito svizzero, i militari e i complementari in congedo all'estero e ivi soggiornanti non entrano in servizio.

<sup>2)</sup> In caso di mobilitazione generale di guerra dell'esercito svizzero, i militari sono sottoposti all'obbligo di servizio dopo ogni congedo all'estero sino alla fine dell'anno civile in cui il soggiorno all'estero compie il terzo anno consecutivo. I complementari non sono tenuti ad entrare in servizio. Il Consiglio federale designa i Paesi dai quali i militari in congedo devono entrare in servizio.

#### *Art. 7 cpv. 3 (nuovo)*

<sup>3)</sup> Il presente decreto è d'obbligatorietà generale; in virtù dell'articolo 220 dell'organizzazione militare della Confederazione svizzera, non sottostà al referendum.

<sup>1)</sup> FF 1985 II 85

<sup>2)</sup> RS 519.3

<sup>3)</sup> RS 510.10



## Servizio militare degli Svizzeri domiciliati all'estero

---

### II

<sup>1</sup> Il presente decreto è d'obbligatorietà generale; in virtù dell'articolo 220 dell'organizzazione militare della Confederazione svizzera, non sottostà al referendum.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne stabilisce la data dell'entrata in vigore.